

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2267 del 05/05/2022
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1611 del 30/05/2014, Prot. Prov.le 56891/2014, per lo stabilimento di lavorazione sementi sito nel Comune di Longiano, Via Emilia n. 1810.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2404 del 05/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno cinque MAGGIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1611 del 30/05/2014, Prot. Prov.le 56891/2014, per lo stabilimento di lavorazione sementi sito nel Comune di Longiano, Via Emilia n. 1810.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1611 del 30/05/2014, Prot. Prov.le 56891/2014, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – SUBA SEEDS COMPANY S.P.A. con sede legale in Comune di Milano (MI), Via Appiani n. 7 - Protocollo istanza del Comune di Longiano n. 11 del 02/01/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione sementi sito nel Comune di Longiano (FC), Via Emilia n. 1810.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 05/06/2014;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Longiano in data 21/10/2021, acquisita al Prot. Com.le 14005 e da Arpa al PG/2021/164710, da SUBA SEEDS COMPANY S.P.A. nella persona della delegata dal legale rappresentante dell'azienda tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 15629 del 24/11/2021 ed acquisita da Arpa al PG/2021/180970, formulata dal SUAP del Comune di Longiano ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che, a seguito di richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni, in data 09/02/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 1651 e da Arpa al PG/2022/23830;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 1774 del 12/02/2022, acquisita da Arpa al PG/2022/23840, il Responsabile Settore Servizi Tecnici del Comune di Longiano ha comunicato quanto segue: *“In riferimento al procedimento amministrativo, ai sensi del DPR 59/2013, attivato dalla ditta SUBA E SEEDS COMPANY spa con stabilimento in questo comune in via Emilia 1810, si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 con la quale il Tecnico competente in acustica certifica il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali previsti dalla classificazione acustica di questo Comune, pertanto non si rilevano elementi ostativi all'esercizio dell'attività.”*;

Atteso che in data 04/05/2022 il Responsabile dell'endoprocedimento “autorizzazione alle emissioni in atmosfera” ha trasmesso le proprie conclusioni istruttorie, proponendo la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Ritenuto pertanto di procedere con apposita determinazione all'**aggiornamento** della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1611 del 30/05/2014, Prot. Prov.le 56891/2014, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – SUBA SEEDS COMPANY S.P.A. con sede legale in Comune di Milano (MI), Via Appiani n. 7 - Protocollo istanza del Comune di Longiano n. 11 del 02/01/2014 – Adozione Autorizzazione Unica*

Ambientale per lo stabilimento di lavorazione sementi sito nel Comune di Longiano (FC), Via Emilia n. 1810.", rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 05/06/2014, come segue:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1611 del 30/05/2014, Prot. Prov.le 56891/2014, avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – SUBA SEEDS COMPANY S.P.A. con sede legale in Comune di Milano (MI), Via Appiani n. 7 - Protocollo istanza del Comune di Longiano n. 11 del 02/01/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione sementi sito nel Comune di Longiano (FC), Via Emilia n. 1810.", rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 05/06/2014, **come segue**:
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1611 del 30/05/2014, Prot. Prov.le 56891/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
3. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1611 del 30/05/2014, Prot. Prov.le 56891/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1611 del 30/05/2014 prot. n. 56891, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 05/06/2014 P.G.N. 7452.

Con l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto si richiede quanto di seguito indicato:

- inserimento delle nuove emissioni E12 "Fossa di scarico sementi", E13 "n. 1 macchina di prepulitura", E14 "Essiccatore e relativo bruciatore ", E15 "N. 10 macchine insacchettatrici", E16 "N. 2 coloratrici con essiccatore o forno", con durata pari a 16 ore/giorno;
- aumento della durata delle emissioni esistenti ed autorizzate da 8 a 16 ore/giorno;
- modifica delle macchine ed impianti collegati alle emissioni esistenti E3, E4 ed E5;
- eliminazione della emissione E7 "Impianto termico per riscaldamento uffici";
- inserimento della emissione E11 derivante da un impianto termico per riscaldamento uffici (31 kW a metano).

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento dall'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2021/182028 del 25/11/21 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota PG/2022/73920 del 04/05/2022 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle condizioni di seguito riportate (con correzione dei refusi):

"...omissis..

Nelle integrazioni presentate l'azienda ha dichiarato che il prodotto Apron XI, rientrante nelle specifiche di pericolosità indicate nell'articolo 271 comma 7 bis non viene più utilizzato. Pertanto non vi sono sostanze pericolose di cui al precedente articolo utilizzate in azienda.

...omissis...

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione per i nuovi punti di emissione, l'azienda richiede un aumento delle ore di attività, da 8 a 16 h/giorno, anche per le emissioni già precedentemente autorizzate E1, E2, E3, E4, E5, E6; che non sono modificate dal punto di vista tecnico; tale aumento è dovuto ad un incremento della richiesta di lavoro.

All'emissione E3 è collegata 1 macchina coloratrice, al punto di emissione E4 sono collegate 1 macchina insacchettatrice e n. 1 macchina selezionatrice, al punto di emissione E5 è collegata una

macchina selezionatrice e al punto di emissione E 16 sono collegate 2 macchine coloratrici con il relativo essiccatore a forno.

Per tali punti di emissioni si propone di fissare il limiti più restrittivo delle polveri pari a 10 mg/Nmc come previsto [dalla DGR 2236/09 e smi al] punto 4.20 "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g", e [come] autorizzato nei nuovi punti di emissioni, quindi aggiornare il limite delle polveri per tali emissioni.

Dette emissioni sono dotate di filtri a manica dotati di pressostati differenziali.

EMISSIONI NUOVE

IMPIANTI TERMICI

Sigla impianto	Tipologia	Potenza del singolo focolare (MWt)	Combustibile	Consumo combustibile (mc/h, kg/h)	SM o SC installato	Sistemi di abbattimento	Sigla emissione
A. Impianti industriali							
E3	Bruciatore	0,348	Metano	/	/	/	E3
E5	Bruciatore	0,348	Metano	/	/	/	E5
E14	Bruciatore	0,348	Metano	/	/	/	E14
E16	Bruciatore	0,348	Metano	/	/	/	E16
B. Impianti civili							
IT1	caldaia	0,031	Metano	/	/	/	E8
IT2	caldaia	0,031	Metano	/	/	/	E9
IT3	caldaia	0,031	Metano	/	/	/	E10
IT4	caldaia	0,031	Metano	/	/	/	E11

Nell'azienda sono presenti sia impianti esistenti che nuovi impianti termici produttivi; in particolare si evidenzia la presenza dei due bruciatori esistenti afferenti alle emissioni E3 ed E5, e viene richiesta l'autorizzazione per l'installazione di due nuovi bruciatori a metano utilizzati negli essiccamenti di cui alle emissioni E14 ed E16.

Per E14 ed E16, emissioni nuove e di cui è stata chiesta una relazione, dal punto di vista normativo con riferimento ai criteri Criaer, [approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99,] si può fare riferimento al punto 4.5.93 [e 4.1.25] "Produzione di calore, energia o vapore in impianti termici inseriti in un ciclo produttivo aventi potenzialità termica inferiore a 50 MW e alimentati con combustibili gassosi (gas metano e gas naturale)"

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Materiale particolare	5
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35

La DGR 2253/09 e la DGR 1769/10 non sono da prendere in considerazione in quanto fanno riferimento ai soli impianti termici civili.

In relazione agli allegati del DLgs 152/06, si può prendere a riferimento la prima tabella dei limiti di cui al punto 1.3 della parte 2 (valori di emissione) dell'allegato 1 degli allegati alla parte V, che per gli impianti di combustione con potenza individuale inferiore a 1 MWt prevede gli stessi limiti sopra riportati del punto 4.5.93 del CRIAER (considerando rispettato il valore limite per polveri ed ossidi di zolfo in caso di utilizzo di gas naturale).

Per quanto riguarda le polveri, trattandosi di emissioni in vena d'aria, si applica il limite specifico previsto per le lavorazioni di essiccamento di seguito riportate.

Per quanto riguarda gli impianti termici civili a metano dove cadauno con potenza termica 0,031 MW sopra riportati in tabella. Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detti impianti non superano i 3 MW di potenza termica nominale e sono pertanto disciplinati dal titolo II dello stesso decreto legislativo

Valutazioni Normative e proposta di limiti e prescrizioni

E12 FOSSA DI SCARICO SEMENTI - Questo impianto è asservito alle fosse dove viene scaricato il seme arrivato dai camion ed è dotato un impianto di abbattimento con filtro a maniche.

Visionando la scheda tecnica di tale impianto è stata calcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.035 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

Le sostanze inquinanti emesse e normate sono rappresentate da materiale particellare, per il quale dovrebbe essere rispettato il limite di 20 mg/Nmc come previsto ai punti 4.1.1 e 4.1.13 dell'Allegato 4a dei Criteri CRIAER. In relazione alla DGR 2236/09 e s.m.i l'unico punto raffrontabile alle lavorazioni specifiche è il punto 4.20 "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g", dove fissa il valore più restrittivo delle polveri pari a 10 mg/Nmc.

Si precisa quindi che ai sensi del punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicano i valori limite più restrittivi per il parametro Polveri totali pari a 10 mg/Nmc in luogo di 20 mg/Nmc.

Tabella di riferimento: Emissione E12

CARATTERISTICHE EMISSIONE E12	
Portata massima	13.500 Nmc/h
Altezza	13 m
Durata	16 h/g
Sezione	0,28 mq
Impianto di abbattimento	filtro a maniche
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo del monitoraggio annuali;
- effettuare la messa a regime della nuova emissione denominata E12.

E13 PREPULITURA - In questo impianto avviene l'attività di produzione, separazione pre-pulitura delle sementi ed è dotato di un impianto di abbattimento costituito da un filtro a manica.

Visionando la scheda tecnica di tale impianto è stata calcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.035 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

Le sostanze inquinanti emesse e normate sono rappresentate da materiale particellare, per il quale dovrebbe essere rispettato il limite di 20 mg/Nmc come previsto ai punti 4.1.1 e 4.1.13 dell'Allegato 4a dei Criteri CRIAER. In relazione alla DGR 2236/09 e s.m.i l'unico punto raffrontabile alle lavorazioni specifiche è il punto 4.20 "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g", dove fissa il valore più restrittivo delle polveri pari a 10 mg/Nmc.

Si precisa quindi che ai sensi del punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicano i valori limite più restrittivi per il parametro Polveri totali pari a 10 mg/Nmc in luogo di 20 mg/Nmc.

Pertanto si confermano i limiti più restrittivi sotto riportati e le seguenti prescrizioni:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E13	
Portata massima	13.500 Nmc/h
Altezza	13 m
Durata	16 h/g
Sezione	0,28 mq
Impianto di abbattimento	filtro a maniche
Inquinanti	Concentrazione massima

Polveri totali	10 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo del monitoraggio annuali;
- effettuare la messa a regime della nuova emissione denominata E13.

E15 ASPIRAZIONE PRODUZIONE BUSTINE SEMENTI - In impianto avviene l'attività di imbustamento e insaccamento è dotato di un impianto di abbattimento filtro a maniche.

Visionando la scheda tecnica di tale impianto è stata calcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.027 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

Le sostanze inquinanti emesse e normate sono rappresentate da materiale particellare, per il quale dovrebbe essere rispettato il limite di 20 mg/Nmc come previsto ai punti 4.1.1 e 4.1.13 dell'Allegato 4a dei Criteri CRIAER.

In relazione alla DGR 2236/09 e s.m.i l'unico punto raffrontabile alle lavorazioni specifiche è il punto 4.20 "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g", dove fissa il valore più restrittivo delle polveri pari a 10 mg/Nmc.

Si precisa quindi che ai sensi del punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicano i valori limite più restrittivi per il parametro Polveri totali pari a 10 mg/Nmc in luogo di 20 mg/Nmc.

Pertanto si confermano i limiti più restrittivi sotto riportati e le seguenti prescrizioni:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E15	
Portata massima	7.200 Nmc/h
Altezza	5,8 m
Durata	16 h/g
Sezione	0,09 mq
Impianto di abbattimento	filtro a maniche
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo del monitoraggio annuali;
- effettuare la messa a regime della nuova emissione denominata E15.

E14 ESSICCAZIONE - In questo impianto avviene l'attività di essiccazione del seme che dopo la prepulitura presenta una umidità superiore al 15-20%; tale attività avviene tramite un essiccatoio con aria a temperatura inferiore a 45°C ed è dotato di un impianto di abbattimento ciclonico.

Le sostanze inquinanti emesse sono rappresentate da materiale particellare, per il quale dovrebbe essere rispettato il limite di 50 mg/Nmc come previsto al punto 4.1.12 ["Essiccazione foraggio e cereali"] dell'Allegato 4^a dei Criteri CRIAER.

In relazione alla DGR 2236/09 e s.m.i l'unico punto raffrontabile alle lavorazioni specifiche è il punto 4.20 "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g", dove fissa il valore più restrittivo delle polveri pari a 10 mg/Nmc.

Si precisa quindi che ai sensi del punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicano i valori limite più restrittivi per il parametro Polveri totali pari a 10 mg/Nmc in luogo di 50 mg/Nmc con un ossigeno di riferimento pari al 17% [sulla base delle indicazioni di cui al punto (2) Impianti di essiccazione della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del Dlgs 152/06].

Il sistema ciclonico per l'abbattimento delle polveri non è inserito tra le possibili tecnologie di abbattimento indicate nell'allegato 3 dei criteri Criaer, richieste al punto 4.1.12 ["Essiccazione foraggio e cereali"]. Tuttavia è un sistema di abbattimento individuato dalle Bat nel settore della macinazione di cereali.

In questa condizione di contrasto tecnico si valuta di poter accettare la soluzione prospettata del ciclone come unico dispositivo per l'abbattimento delle polveri a condizione che in fase di messa a regime sia assicurato il rispetto del valore limite con ampio margine di sicurezza.

Nella fattispecie si identifica questo riferimento al 50% del limite di emissione prescritto misurato durante prove al massimo carico lavorativo al fine di contemplare ogni possibile condizione di carico emissivo possibile .

CARATTERISTICHE EMISSIONE E14	
Portata massima	15.000 Nmc/h
Altezza	7,1 m
Durata	16 h/g
Sezione	0,38 mq
Impianto di abbattimento	ciclone
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	Annuali
Ossigeno di riferimento	17 %

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *in relazione ai parametri specifici per gli impianti di combustione (bruciatori) cioè ossidi di azoto si da atto che non risulta cogente l'esecuzione dell'autocontrollo annuale;*
- *effettuare la messa a regime dell'emissione E14;*
- *qualora la Ditta non sia in grado di documentare nella fase di messa a regime il rispetto del valore limite [per le Polveri totali] con ampio margine di sicurezza pari al 50% del valore limite prescritto dovrà installare entro 120 giorni dalla data di messa a regime un impianto di abbattimento delle polveri avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) dei Criteri CRIAER, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13".*

E16 COLORATRICI ED ESSICCAZIONE - *In questo impianto avviene l'attività di essiccazione del seme che dopo la prepulitura presenta una umidità superiore al 15-20%; tale attività avviene tramite un essiccatoio con aria a temperatura inferiore a 45°C ed è dotato di un impianto di abbattimento ciclonico.*

Le sostanze inquinanti emesse sono rappresentate da materiale particellare, per le quali dovrebbe essere rispettato il limite di 50 mg/Nmc come previsto al punto 4.1.12 ["Essiccazione foraggio e cereali"] dell'Allegato 4a dei Criteri CRIAER.

In relazione alla DGR 2236/09 e s.m.i l'unico punto raffrontabile alle lavorazioni specifiche è il punto 4.20 - Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g, dove fissa il valore più restrittivo delle polveri pari a 10 mg/Nmc.

Si precisa quindi che ai sensi del punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicano i valori limite più restrittivi per il parametro Polveri totali pari a 10 mg/Nmc in luogo di 50 mg/Nmc con un Ossigeno di riferimento pari al 17% [sulla base delle indicazioni di cui al punto (2) Impianti di essiccazione della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del Dlgs 152/06].

Il sistema ciclonico per l'abbattimento delle polveri non è inserito tra le possibili tecnologie di abbattimento indicate nell'allegato 3 dei criteri Criaer richieste al punto 4.1.12 ["Essiccazione foraggio e cereali"]. Tuttavia è un sistema di abbattimento individuato dalle Bat nel settore della macinazione di cereali.

In questa condizione di contrasto tecnico si valuta di poter accettare la soluzione prospettata del ciclone come unico come unico dispositivo per l'abbattimento delle polveri a condizione che in fase di messa a regime sia assicurato il rispetto del valore limite con ampio margine di sicurezza.

Nella fattispecie si identifica questo riferimento al 50% del limite di emissione prescritto misurato durante prove al massimo carico lavorativo al fine di contemplare ogni possibile condizione di carico emissivo possibile .

CARATTERISTICHE EMISSIONE E16	
Portata massima	15.000 Nmc/h
Altezza	7,1 m
Durata	16 h/g
Sezione	0,38mq
Impianto di abbattimento	ciclone
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	Annuali
Ossigeno di riferimento	17 %

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- in relazione ai parametri specifici per gli impianti di combustione (bruciatori) cioè ossidi di azoto si da atto che non risulta cogente l'esecuzione dell'autocontrollo annuale;
- effettuare la messa a regime dell'emissione E16;
- qualora la Ditta non sia in grado di documentare nella fase di messa a regime il rispetto del valore limite [per le Polveri totali] con ampio margine di sicurezza pari al 50% del valore limite prescritto dovrà installare entro 120 giorni dalla data di messa a regime un impianto di abbattimento delle polveri avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) dei Criteri CRIAER, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13".

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, oltre a quanto indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, ha ritenuto opportuno proporre quanto di seguito riportato:

- tenuto conto che alle emissioni esistenti E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed alle nuove emissioni E12, E13, E14, E15, E16 vengono installati impianti di abbattimento degli inquinanti, ha ritenuto opportuno prescrivere quanto segue, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:
"Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni esistenti E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed alle nuove emissioni E12, E13, E14, E15, E16 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 12.";
- per le emissioni esistenti E1, E2, E6, alle quali viene stabilito un valore limite più restrittivo per l'inquinante Polveri totali, passando da 20 a 10 mg/Nmc, la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle emissioni al fine di verificare il rispetto del nuovo valore limite, entro 90 giorni dal rilascio del presente aggiornamento di AUA;
- per le emissioni esistenti e modificate nella conformazione impiantistica E3, E4, E5, la Ditta dovrà comunicare la data di messa in esercizio delle emissioni modificate e procedere all'esecuzione dei tre monitoraggi previsti alla messa a regime delle stesse;
- anche per le emissioni esistenti e modificate E3 ed E5, che convogliano all'esterno anche i fumi di impianti di combustione con lo scopo di asciugatura ed essiccazione, i valori limite di emissione si devono riferire ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%, così come previsto per le nuove emissioni E14 ed E16.

Il Comune di Longiano, coinvolto all'interno del procedimento di modifica sostanziale dell'AUA, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA in data 05/06/2014 P.G.N. 7452, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Longiano in data 21/10/2021 P.G.N. 14005, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

E8, E9, E10 ed E11 IMPIANTI TERMICI per riscaldamento uffici a metano 31 kW ciascuno

E11 IMPIANTO TERMICO per riscaldamento uffici a metano 28 kW

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di lavorazione di sementi **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle **prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE E1 – MACCHINE SELEZIONATRICI SEMENTI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto con pressostato differenziale

Portata massima	22.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E2 – MACCHINE SELEZIONATRICI SEMENTI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto con pressostato differenziale

Portata massima	37.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E3 – COLORATRICE E RELATIVO BRUCIATORE 0,348 kW a metano

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto con pressostato differenziale

Portata massima	36.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.

EMISSIONE E4 – MACCHINA SELEZIONATRICE E INSACCATRICE

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto con pressostato differenziale

Portata massima	29.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E5 – MACCHINA SELEZIONATRICE E RELATIVO BRUCIATORE 0,348 kW a metano

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto con pressostato differenziale

Portata massima	39.600	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.

EMISSIONE E6 – STOCCAGGIO SCARTI SEMENTI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto con pressostato differenziale

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE DIFFUSA GRUPPO SILOS 1 (n. 2 silos da 35 mc. per la raccolta delle polveri di risulta degli impianti di abbattimento, dotati di filtri a tessuto e pressostati differenziali).

La Ditta dovrà effettuare verifica mensile dei pressostati con relative annotazioni sul **registro** di cui al successivo punto 12.

EMISSIONE DIFFUSA GRUPPO SILOS 2 (n. 17 silos da 40 o 80 mc. per la raccolta delle sementi di scarto, dotati di filtri a tessuto e pressostati differenziali).

La Ditta dovrà effettuare verifica mensile dei pressostati con relative annotazioni sul **registro** di cui al successivo punto 12.

EMISSIONE E12 – FOSSA DI SCARICO SEMENTI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	13.500	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E13 – N. 1 MACCHINA DI PREPULITURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	13.500	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E14 – ESSICCATORE E RELATIVO BRUCIATORE 0,348 kW a metano

Impianto di abbattimento: ciclone

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.

EMISSIONE E15 – N. 10 MACCHINE INSACCHETTATRICI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	7.200	Nmc/h
Altezza minima	5,8	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E16 – N. 2 COLORATRICI CON ESSICCATORE E FORNO 0,348 kW a metano

Impianto di abbattimento: ciclone

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione sia https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf no dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E12, E13, E14, E15, E16** e alle **emissioni modificate E3, E4, E5 entro tre anni** dalla data di rilascio del presente

aggiornamento di autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.

4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Longiano la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E12, E13, E14, E15, E16** e alle **emissioni modificate E3, E4, E5**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E12, E13, E14, E15, E16** e alle **emissioni modificate E3, E4, E5** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Qualora, a seguito della effettuazione dei monitoraggi di messa a regime alle **nuove emissioni E14 e E16** di cui al precedente punto 6., il valore limite di emissione prescritto per l'inquinante "Polveri totali" non risulti rispettato con un ampio margine di sicurezza (pari al 50% del valore limite stesso), dovrà essere installato, entro 120 giorni dalla data di messa a regime, un impianto di abbattimento conforme alla migliore tecnologia prevista all'Allegato 3 paragrafo 3.2 "Impianti per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare" dei criteri tecnici regionali ex CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/99. L'installazione di tale impianto di abbattimento dovrà essere preventivamente comunicata nel rispetto delle procedure per le modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13.
8. **Entro 90 giorni dal rilascio della presente AUA** la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle **emissioni esistenti E1, E2, ed E6**, al fine di verificare il rispetto del valore limite più restrittivo per l'inquinante "Polveri totali". **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E12, E13, E14, E15 ed E16** (solo per l'inquinante "Polveri totali") con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
10. Il monitoraggio periodico annuale per l'inquinante "Polveri totali" alle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5 ed E6** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 12.
11. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni esistenti E1, E2, E3, E4, E5, E6** ed alle **nuove emissioni E12, E13, E14, E15, E16** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 12.
12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime, ai monitoraggi periodici annuali e agli altri eventuali monitoraggi richiesti dall'autorizzazione. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati

delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5 ed E6**, così come richiesto al precedente punto 10;
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **Emissioni Diffuse Gruppo Silos 1 e Gruppo Silos 2**, così come richiesto al precedente punto 1;
- dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E12, E13, E14, E15, E16** così come richiesto al precedente punto 11.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.